

carta del tracciato E.C.G. a 12 derivazioni alimentato a batteria ricaricabile 12 e/o 220 volt;

- monitor portatile per la rilevazione del tracciato E.C.G. preferibilmente a 12 derivazioni alimentato a batteria ricaricabile 12 e/o 220 volt; (eventualmente integrato nel precedente apparecchio o in monitor multiparametrico);
- monitor portatile per la rilevazione della SpO₂ con sonda adulti e pediatrica (eventualmente integrato nel precedente apparecchio o in monitor multiparametrico);
- monitor portatile per la rilevazione automatica non invasiva della pressione arteriosa (eventualmente integrato nel precedente apparecchio o in monitor multiparametrico);
- ventilatore polmonare portatile con possibilità di ventilazione controllata e assistita adulto e pediatrico con possibilità di inserimento di Pressione Positiva di fine spirazione (PEEP);
- pompa siringa con alimentazione 12 e/o 220 volt;
- n. 1 borsa zaino sanitaria da rianimazione contenente:
 - forbice taglia abiti tipo Robin;
 - aspiratore manuale con serbatoio monouso con canula di grandi dimensioni che riduca il rischio di occlusione;
 - sfigmomanometro a bracciale con manometro adulto e pediatrico;
 - fonendoscopio adulto e pediatrico;
- tasche o borse interne estraibili di colore diverso a seconda del contenuto, con fissaggi in velcro all'interno della borsa principale;
- fornitura di almeno 8 tasche: farmaci portafiale, intubazione, ventilazione, infusione, incanalamento vena, 3 tasche miscelanea;
- n. 2 spremisacca che consentano l'utilizzo con sacche di infusione almeno da 1 litro;
- materiale da intubazione e ventilazione completo per adulti e bambini nelle apposite tasche, composto da:
 - manico metallico sterilizzabile: 1 per adulti 1 per bambini;
 - almeno 3 lame metalliche sterilizzabili o monouso curve adulti e 4 lame metalliche sterilizzabili o monouso (3 rette e 1 curva) bambini e neonati;
 - pinza di Magyl metallica adulti e bambini;
 - mandrini adulti/bambini;
 - pallone autoespansibile per adulti in silicone con reservoir, lavabile e sterilizzabile, posizionabile piegato o compresso all'interno delle tasche, completo di n. 2 valvole di peep regolabili 0 - 15 cm H₂O;
 - reservoir e connessione ossigeno;
 - almeno 3 maschere facciali di differenti misure;
 - pallone autoespandibile pediatrico/neonatale con reservoir e maschere pediatriche e neonatali;
- n. 1 borsa - zaino per trasporto scorte infusione e materiale vario.

Qualora, durante la verifica del mezzo, fermo restando la presenza di tutte le attrezzature, siano assenti, in tutto o parte, le attrezzature di cui alla voce «Apparecchiature e attrezzature sanitarie supplementari» il mezzo dovrà essere autorizzato quale mezzo di «Tipo A» e «Tipo A 1» predisposto per l'utilizzo quale unità mobile di terapia intensiva.

(BUR20060111)

D.a.r. 17 gennaio 2006 - n. 356

(2.2.1)

Direzione Generale Territorio e Urbanistica - Approvazione, ai sensi dell'art. 92 della L.r. 12/05, dell'Accordo di Programma avente ad oggetto l'attuazione del Programma Integrato di Intervento ubicato in Comune di Sabbio Chiese (BS), finalizzato alla «Riqualificazione delle aree ubicate in località Trinolo»

L'ASSESSORE AL TERRITORIO E URBANISTICA

Vista la legge regionale 12 aprile 1999, n. 9 «Disciplina dei Programmi Integrati di Intervento» e sue successive modifiche e integrazioni con particolare riferimento alla L.r. 11 marzo 2005 n. 12 «Legge per il governo del territorio»;

Vista la legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 «Programmazione negoziata regionale», ed in particolare l'art. 5 che regola lo strumento dell'Accordo di Programma;

Vista la L.r. 23 febbraio 2004, n. 3 «Disposizioni in materia di programmazione negoziata con valenza territoriale», ed in particolare l'art. 3 che stabilisce che per gli Accordi di Programma

comportanti variante urbanistica e promossi prima dell'approvazione dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali, continuano ad applicarsi le procedure in vigore al momento della loro promozione;

Considerato che il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Brescia è stato approvato dalla Provincia stessa con deliberazione consiliare n. 22 del 21 aprile 2004, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia S.I. n. 52 del 22 dicembre 2004, e che la promozione dell'Accordo del Programma Integrato di Intervento di cui trattasi è intervenuta antecedentemente a tale data, e cioè in data 26 novembre 2003, per la positiva conclusione dell'iter amministrativo del Programma in considerazione trovano applicazione le procedure di cui all'originaria formulazione dell'art. 9 della L.r. 9/99;

Richiamato in particolare l'art. 9 della L.r. 12 aprile 1999, n. 9 che prevede, per l'approvazione di Programmi Integrati di Intervento comportanti variante agli strumenti urbanistici vigenti o la partecipazione di più soggetti pubblici e privati, l'attivazione della procedura di Accordo di Programma di cui all'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico sugli Enti Locali»;

Vista la deliberazione n. 23 del 28 giugno 2002 con la quale il Consiglio Comunale di Sabbio Chiese (BS), ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 9/99, ha approvato il Documento di Inquadramento, allo scopo di definire gli obiettivi generali della propria azione amministrativa nell'area dimessa dalle attività estrattive in località Trinolo. In particolare, tale documento indica come obiettivi prioritari:

- completare le opere di recupero ambientale previste dal Piano di coordinamento delle attività estrattive già approvato dal Consiglio Comunale;
- riqualificare la zona attraverso la realizzazione di infrastrutture varie;
- riqualificare gli ambiti risultanti dalla cessata attività di escavazione attribuendo destinazioni urbanistiche compatibili;
- consentire la riallocazione delle attività produttive esistenti in contesti specializzati ed individuati a seguito del completamento delle opere di recupero ambientale;

Vista la nota n. 4508 del 26 novembre 2003 con la quale il Sindaco del Comune di Sabbio Chiese (BS), ha promosso, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 9/99, l'Accordo di Programma per l'approvazione del Programma Integrato di Intervento finalizzato alla «Riqualificazione delle aree ubicate in località Trinolo»;

Richiamata la d.g.r. n. 7/16664 del 5 marzo 2004, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia S.O. n. 13 del 22 marzo 2004 con la quale la Regione Lombardia ha determinato le modalità di partecipazione della Regione alla Conferenza dei Rappresentanti delle amministrazioni interessate alla definizione dell'Accordo di Programma;

Rilevato che la Conferenza dei Rappresentanti, costituita ai sensi di legge, si è insediata in data 27 aprile 2004, e che la Segreteria Tecnica ha iniziato i lavori istruttori in data 11 maggio 2004;

Dato atto che il Programma Integrato di Intervento si articola in quattro ambiti di proprietà privata, separati dal cantiere ANAS per la realizzazione della nuova S.S. n. 237, aventi una superficie complessiva di circa mq 123.080, e prevede i seguenti interventi:

- realizzazione di edifici a destinazione commerciale a vendita differita per una S.l.p. di mq 6.900 e direzionale per mq 750, con una volumetria complessiva di mc 22.950 e relativi parcheggi pertinenziali per mc 2.300;
- realizzazione di edifici a destinazione produttiva per una S.l.p. di mq 14.710 con volume di mc 44.130 e parcheggi pertinenziali per mc 4.575;
- realizzazione di edifici a destinazione residenziale per una S.l.p. di mq 7.887,30 e per un volume di mc 22.637,80 e relativi parcheggi di pertinenza per mc 2.270;

Dato atto che, a fronte della realizzazione di quanto sopra illustrato, gli operatori cedono al Comune, mq 35.335 di aree a standard, di cui mq 30.950 a verde e mq 4.585 a parcheggi pubblici; si impegnano inoltre ad assoggettare ad uso pubblico, tramite apposita Convenzione, mq 5.840 a parcheggi;

Accertato che la proposta di P.I.I. prevede la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, consistenti in interventi per la viabilità e l'accessibilità, sistemazione di aree a verde e opere di mitigazione ambientale, impianti tecnologici (reti e sottoservizi), interne ed esterne ai comparti di intervento;

Verificato che gli operatori, come indicato nel Documento di

inquadramento, si obbligano a corrispondere al Comune di Sabbio Chiese quale contributo aggiuntivo la somma di € 1.000.000, che sarà utilizzata per la costruzione della nuova scuola elementare;

Verificato che il P.I.I. comporta variante alle previsioni del vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Sabbio Chiese (BS), in quanto trasforma le aree in esso comprese da zona «D5 - attività estrattive (cave)» a zona destinata all'edilizia residenziale, commerciale e produttiva;

Visto il parere favorevole di compatibilità al P.T.C.P. espresso dalla Provincia di Brescia, sezione Assetto Territoriale, Parchi e V.I.A. con nota n. 207 prot. 110232/04/GG del 30 luglio 2004;

Preso atto che gli elaborati costitutivi il Programma Integrato di Intervento sono stati depositati presso la segreteria del comune di Sabbio Chiese (BS) dal 26 agosto 2004 al 25 settembre 2004, dandone notizia mediante avviso affisso all'Albo Pretorio, nonché mediante pubblicazione sul quotidiano *Bresciaoggi* del 26 agosto 2004 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 35 del 25 agosto 2004 e che nei successivi trenta giorni sono pervenute n. 2 osservazioni a firma dei sigg. Vecchia Adelio e Tassi Giulio;

Dato atto che la proposta di controdeduzioni formulata dall'amministrazione comunale è stata condivisa dalla Segreteria tecnica dell'Accordo di Programma nella seduta del 10 dicembre 2004;

Accertato che la Conferenza dei Rappresentanti nella seduta del 1 marzo 2005 ha fatto propria la proposta di controdeduzione condivisa dalla Segreteria Tecnica ed ha contestualmente approvato l'ipotesi di Accordo di Programma, il cui testo si allega al presente decreto quale parte integrante dello stesso;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 873 del 20 ottobre 2005, con la quale è stata approvata l'ipotesi di Accordo di Programma, completa dei suoi allegati;

Dato atto che in data 4 novembre 2005 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma dall'Assessore al Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia e dal Sindaco del Comune di Sabbio Chiese (BS);

Considerato che il Consiglio Comunale di Sabbio Chiese (BS), con deliberazione n. 27 del 25 novembre 2005 ha ratificato l'adesione del Sindaco all'Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, controdeducendo contestualmente alle osservazioni presentate;

Considerato che, ai sensi dell'art. 34 del citato d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il presente provvedimento produce gli effetti di cui all'art. 81 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, determinando le conseguenti variazioni dello strumento urbanistico comunale, e comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere pubbliche previste nell'Accordo di Programma;

Visto il d.p.g.r. n. 11616 del 27 luglio 2005, con il quale l'Assessore regionale al Territorio ed Urbanistica è stato delegato allo svolgimento degli adempimenti di competenza del Presidente della Giunta Regionale ed alla sottoscrizione degli atti conseguenti, nei procedimenti relativi agli Accordi di Programma promossi ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali», per l'approvazione di Programmi Integrati di Intervento e che lo stesso è componente del Collegio di Vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo medesimo;

Decreta

1. di approvare, ai sensi dell'art. 92 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e per gli effetti di cui all'art. 6 della l.r. 14 marzo 2003, n. 2, all'art. 3 della l.r. 23 febbraio 2004, n. 3 ed all'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, l'Accordo di Programma sottoscritto in data 4 novembre 2005 dall'Assessore al Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia e dal Sindaco di Sabbio Chiese (BS), finalizzato alla «Riqualficazione delle aree ubicate in località Trinolo»;

2. di dare atto che gli allegati all'Accordo di Programma sono conservati in copia originale presso l'ufficio Tecnico del Comune di Sabbio Chiese (BS);

3. di dare atto che l'Assessore al Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia è componente del Collegio di Vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo stesso ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali»;

4. di disporre, ai sensi dell'art. 6 comma 10 della legge regionale 14 marzo 2003 n. 2 «Programmazione negoziata regionale», la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Daide Boni

ACCORDO DI PROGRAMMA

Ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per l'approvazione del Programma Integrato di Intervento (P.I.I.) di cui all'art. 9 della l.r. 12 aprile 1999 n. 9 e successive modificazioni, finalizzato alla riqualficazione delle aree ubicate in località Trinolo, in Comune di Sabbio Chiese (BS)

TRA

il Comune di Sabbio Chiese (in seguito denominato Comune) con sede in Sabbio Chiese, via Caduti n. 1, nella persona del Sindaco Rinaldo Bollani;

E

la Regione Lombardia (in seguito denominata Regione) con sede in Milano, via F. Filzi n. 22, nella persona dell'Assessore al Territorio e Urbanistica, Davide Boni;

Premesso che:

- con nota in data 13 gennaio 2003 prot. 96 le Società Tassi, Italcave e Vezzola s.p.a., proprietari delle aree (di seguito denominati compartisti) hanno proposto al Comune di Sabbio Chiese (BS) un Programma Integrato di Intervento (P.I.I.) ai sensi della l.r. 12 aprile 1999 n. 9, inerente aree facenti parte del bacino estrattivo individuato nel piano decennale cave 1990-2000 come bacino n. 18, aventi una superficie territoriale complessiva di 123.080 mq;

- il Comune di Sabbio Chiese con nota n. 1944 del 20 maggio 2002 ha chiesto alla Provincia di Brescia lo stralcio dal Piano Cave delle aree suddette, in quanto esaurite;

- è vigente un Piano di Coordinamento delle attività estrattive, elaborato dal Comune di Sabbio Chiese ai sensi dell'art. 10 della legge 18/82, che prevede il ripristino ambientale ed urbanistico della località Trinolo;

- i compartisti hanno la piena disponibilità delle aree da cedere al Comune;

- alla riqualficazione del bacino estrattivo «Trinolo» l'amministrazione comunale è pervenuta con il «Documento di Inquadramento» ai sensi dell'art. 5 della l.r. 9/99, approvato dal Consiglio Comunale in data 28 giugno 2002 con deliberazione n. 23;

- lo strumento del P.I.I. di cui alla l.r. 9 del 12 aprile 1999 consente di conseguire in unico atto di ripianificazione e di progetto, senza alcun onere aggiuntivo per il Comune, la riqualficazione di quattro ambiti adiacenti all'area di cantiere ANAS per la realizzazione della nuova strada statale n. 237. In particolare nei quattro ambiti è prevista:

1. la realizzazione di un'area a destinazione produttiva, commerciale e direzionale con relativi standard, che si sviluppa perpendicolarmente alla S.P. IV lungo il corso del torrente Trinolo sino al viadotto della S.S. n. 237;
2. la realizzazione di un'area a destinazione residenziale, con relativi standard, che si sviluppa lungo i versanti maggiormente scoscesi della cava sino al confine con una serie di lotti residenziali già edificati ad ovest;
3. la realizzazione di tutte le infrastrutture necessarie all'operatività dell'intera area (parcheggi, viabilità e reti dei sottoservizi);
4. la ricollocazione dell'impianto di betonaggio e delle relative strutture connesse;
5. la ricollocazione dell'area per la lavorazione degli inerti;

- in ragione di tutti gli elementi essenziali, il Comune ha ritenuto che siano pienamente attuati gli obbiettivi di cui alla l.r. 9 del 12 aprile 1999 e alla successiva Circolare esplicativa, approvata con d.g.r. 9 luglio 1999 n. 6/44161 e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 2 agosto 1999 n. 31;

- ai sensi dell'art. 3, comma 14, lettera a) della l.r. 5 gennaio 2000 n. 1, è stata data notizia dell'avvio del procedimento, mediante avviso pubblicato all'albo pretorio comunale in data 27 maggio 2004 e sul quotidiano *Bresciaoggi* in data 02 giugno 2004;

- il Sindaco, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con nota del 26 novembre 2003 prot. n. 4508 ha promosso un Accordo di Programma tra la Regione Lombardia e il Comune di Sabbio Chiese, al fine di addivenire alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma per l'attuazione del predetto Programma Integrato di Intervento;

- la Regione Lombardia con deliberazione della Giunta regionale n. 7/16664 in data 5 marzo 2004, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 22 marzo 2004 n. 13 Serie Ordinaria, ha aderito all'iniziativa del Comune di Sabbio Chiese deliberando di partecipare alla Conferenza dei Rappresentanti

delle Amministrazioni interessate alla conclusione dell'Accordo di Programma;

- in relazione ai contenuti del d.p.g.r. n. 11616 del 27 luglio 2005, l'Assessore al Territorio e Urbanistica rappresenta la Regione Lombardia nella Conferenza dei Rappresentanti delle Amministrazioni interessate all'Accordo di Programma, è componente del Collegio di Vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo di Programma, è delegato nel procedimento dell'Accordo di Programma allo svolgimento degli adempimenti di competenza del Presidente della Giunta regionale ed alla sottoscrizione degli atti conseguenti;

- parte degli interventi previsti dal presente Accordo di Programma comportano variante urbanistica per cui la sua sottoscrizione e successiva pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione costituisce a tutti gli effetti variante allo strumento urbanistico, previa ratifica del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 34, comma 5, del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

- in particolare la variante urbanistica consiste nella trasformazione delle aree in oggetto da zona «D5 - attività estrattive (cave)» a zona destinata all'edilizia residenziale, all'attività commerciale e all'attività produttiva;

- il P.I.I. in oggetto non è stato sottoposto a procedura di verifica V.I.A., in quanto l'estensione complessiva del P.I.I. e la natura extraurbana dell'ambito non prevedono tale verifica;

- la Provincia di Brescia, sezione Ambiente con nota del 19 febbraio 2004 ha dato notizia della previsione di stralcio nel nuovo Piano Provinciale Cave delle aree interessate dal P.I.I. in oggetto;

- la Provincia di Brescia, sezione Lavori pubblici e Viabilità ha espresso l'inadeguatezza della rotatoria provvisoria di innesto sulla S.P. IV Tormini-Barghe;

- la Provincia di Brescia, sezione Assetto Territoriale, Parchi e V.I.A., con nota n. 207 prot. 110232/04/GG del 30 luglio 2004, ha comunicato che, per quanto riguarda il P.I.I. in oggetto, non si ravvisano condizioni di incompatibilità con le norme di salvaguardia del P.T.C.P. adottato, a condizione che venga recepito il parere espresso dal Settore Lavori Pubblici e Viabilità della Provincia di Brescia (innesto sulla S.P. IV Tormini-Barghe);

- la Direzione generale Infrastrutture e mobilità, U.O. Viabilità della Giunta regionale con nota n. Z1.2004.0030176 del 4 agosto 2004 ha concordato con la valutazione della Provincia di Brescia circa l'inopportunità di prevedere una rotatoria provvisoria di accesso al P.I.I. dalla S.P. IV e ha conseguentemente chiesto di modificare gli elaborati progettuali del P.I.I.;

- la Direzione generale Territorio e Urbanistica, U.O. Difesa del territorio della Giunta regionale con nota n. Z1.2004.0026901 del 12 luglio 2004 ha espresso parere favorevole alla variante in oggetto, nel rispetto delle prescrizioni specifiche contenute negli studi allegati, e del parere preventivo dello S.T.E.R. di Brescia in ordine alle arginature previste lungo il Torrente Trinolo;

- l'ANAS con nota n. 29315 del 27 ottobre 2004 ha espresso parere favorevole alle opere da realizzare in fregio alle aree interessate dai lavori di ammodernamento della S.P. IV, da statizzare come S.S. n. 237;

- la Comunità montana della Valle Sabbia ha espresso il proprio parere con nota prot. n. 4384 del 28 ottobre 2004;

- con d.c.r. n. VII/III/4 del 25 novembre 2004 il Consiglio regionale ha approvato il nuovo Piano Cave della Provincia di Brescia, che prevede lo stralcio delle aree oggetto del presente P.I.I.;

- l'ARPA, Dipartimento di Brescia, ha espresso il proprio parere, come da copia conforme del Comune di Sabbio Chiese prot. n. 1301 del 21 febbraio 2005;

- il Programma Integrato di Intervento è stato depositato dal 26 agosto 2004 al 25 settembre 2004 presso la Segreteria Generale del Comune di Sabbio Chiese, dandone avviso mediante pubblicazione all'albo pretorio comunale, al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 35 Serie Inserzioni del 25 agosto 2004 e sul quotidiano Bresciaoggi del 26 agosto 2004, e che nel successivo periodo di trenta giorni sono pervenute n. 2 osservazioni;

- la Segreteria Tecnica nella seduta del 10 dicembre 2004 ha condiviso la proposta di controdeduzione formulata dal Comune;

- la realizzazione delle opere di urbanizzazione è regolamentata da apposita Convenzione di attuazione del Programma Integrato di Intervento tra il Comune di Sabbio Chiese e i proprietari, che dovranno presentare idonea fideiussione bancaria o garanzia assicurativa a garanzia della loro esatta realizzazione, mentre i tempi sono rilevabili dall'allegato Cronoprogramma;

- gli atti costituenti l'Accordo di Programma sono stati esami-

nati dalla Segreteria Tecnica nelle sedute dell'11 maggio 2004; 26 maggio 2004; 17 giugno 2004; 4 agosto 2004; 14 settembre 2004; 10 dicembre 2004, 22 febbraio 2005 ed approvati all'unanimità dalla Conferenza dei Rappresentanti degli Enti interessati all'Accordo di Programma, nella seduta dell'1 marzo 2005;

- con deliberazione n. 873 del 20 ottobre 2005 la Giunta Regionale ha approvato l'ipotesi del presente Accordo di Programma, unitamente agli allegati del Programma Integrato di Intervento che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

- il presente Accordo di Programma, sottoscritto in data 4 novembre 2005 dal Sindaco di Sabbio Chiese e dall'Assessore al Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia, è stato ratificato con d.c.c. n. 27 del 25 novembre 2005 dal Consiglio comunale ai sensi dell'art. 34, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000, controdeducendo contestualmente alle osservazioni presentate;

- l'Accordo di Programma dovrà essere approvato con Decreto dell'Assessore regionale al Territorio e Urbanistica e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, determinando gli effetti di variante urbanistica al Piano regolatore del Comune di Sabbio Chiese.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse e gli allegati di seguito indicati nell'art. 16, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma da realizzarsi con le modalità e con gli effetti di cui all'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e della l.r. 9/99 e sue successive modifiche e integrazioni.

Art. 2 - Ambito d'intervento

Agli effetti della trascrizione degli obblighi, oneri e vincoli derivanti dal presente atto, le aree oggetto del Programma Integrato di Intervento in località Trinolo, aventi una superficie territoriale di 123.080 mq e catastalmente individuate sull'estratto catastale in scala 1:2000 (All. A), sono le seguenti:

1. Proprietà Tassi: Comune Censuario di Sabbio Chiese Foglio 5 - n. 1435, 1436, 4971, 646, 686, 687, 662, 688, 1258, 4406, 690, 682, 696, porzione, 697 porzione, 689, 681, 669, 691, 692, 1263, 4464 porzione, 704, 705, 706, 853, 1279, 1284, 1310, 1313, 1314, 1315 porzione, 1316 porzione, 3874 porzione, 1305 porzione, 1615 porzione, 1634, 1636, 343, 344, 346 porzione, 363 porzione, 364, 367, 676, 678 porzione, 679, 2950, 3100 porzione, 4463 porzione, 6361, 355 porzione, 1110 porzione, 1430 porzione, 1319, 1429, 3512, 698 porzione, 1428 porzione, 3511 porzione, 4275, 4965, 6256, 6258, 6260, 6267;
2. Proprietà ItalCave: Comune Censuario di Sabbio Chiese Foglio 5 - n. 347, 765, 1324, 752, 1325, 685, 684, 683, 1249, 59, 673, 6358, 6360, 349, 350, 359, 3773, 358, 357, 356, 699, 4963, 4964, 4966, 4968, 4969, 4970, 352, 354, 730, 3101, 6357, 361, 362;
3. Proprietà Vezzola s.p.a.: Comune Censuario di Sabbio Chiese Foglio 5 - n. 110, 1317, 6257, 6266, 6259, 6261, 6263.

Art. 3 - Oggetto ed obiettivi

Oggetto del presente Accordo è l'approvazione del Programma Integrato di Intervento in località Trinolo nel Comune di Sabbio Chiese (BS), relativo alla riqualificazione delle aree di cui all'articolo 2, avente una superficie territoriale complessiva di mq 123.080, tutti di proprietà dei sopracitati compartisti.

I contenuti urbanistici ed edilizi dell'Accordo di Programma sono nel proseguo indicati e puntualmente espressi nella documentazione allegata, di cui al successivo art. 16.

Gli obiettivi principali del P.I.I. sono:

- completare le opere di recupero ambientale previste dal Piano di Coordinamento delle attività estrattive già approvato dal Consiglio Comunale;
- riqualificare la zona attraverso la realizzazione di infrastrutture viarie complementari ai programmi ANAS;
- riqualificare gli ambiti risultanti dalla cessata attività di escavazione, attribuendo destinazioni urbanistiche compatibili;
- consentire la riallocazione delle attività produttive esistenti in contesti specializzati ed individuati a seguito del completamento delle opere di recupero ambientale;
- realizzare la nuova scuola elementare.

Tali obiettivi si otterranno attraverso i seguenti interventi:

- realizzazione di edifici a destinazione commerciale a vendita differita per mq 6.900 e direzionale per mq 750, con una volume-

tria complessiva di mc 22.950 e relativi parcheggi pertinenziali per mq 2.300;

- realizzazione di edifici a destinazione produttiva per mq 14.710 con volume di mc 44.130 e parcheggi pertinenziali per mq 4.575;

- realizzazione di edifici a destinazione residenziale per una S.l.p. di mq 7.887,30 e per un volume di mc 22.637,80 e relativi parcheggi di pertinenza per mq 2.270;

- realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, a totale scomputo degli oneri, consistenti in:

- interventi per la viabilità e l'accessibilità;
- sistemazione aree a verde e opere di mitigazione ambientale;
- impianti tecnologici (reti e sottoservizi);

- realizzazione della nuova scuola elementare, finanziata con il contributo aggiuntivo a carico dei compartisti di 1.000.000 di euro.

Il progetto qui proposto rappresenta un approccio innovativo alle tematiche di riqualificazione delle aree degradate da anni di escavazione visto che permette alla comunità di sfruttare la riconversione ambientale per riappropriarsi di parte di territorio prima interdetta.

Art. 4 - Verifica delle dotazioni di standard

La dotazione di standard indotto dalle previsioni funzionali del P.L.I. è così reperita:

Area a destinazione commerciale/direzionale 7.650 m^2 (S.l.p. commerciale a vendita differita = 6.900 m^2 + S.l.p. direzionale = 750 m^2) -

Totale standard per destinazione commerciale/direzionale 7.650 m^2 ;

Area a destinazione produttiva (Superficie Territoriale = $\text{m}^2 20.000$)

Totale standard per destinazione produttiva 2.000 m^2 ;

Area a destinazione residenziale (Vol = $22.637,80 \text{ m}^3$)

Totale standard per destinazione residenziale $5.989,00 \text{ m}^2$;

Totale standard reperiti $41.375,00 \text{ m}^2$ (di cui $10.425,00 \text{ m}^2$ a parcheggio e $30.950,00 \text{ m}^2$ a verde), come meglio esplicitato negli allegati B e C al presente Accordo.

TOTALE STANDARD REPERITI = $41.375 \text{ m}^2 >$

> TOTALE STANDARD DOVUTI = 15.639 m^2

Le aree destinate a standard e rappresentate nell'allegato C, verranno cedute all'amministrazione Comunale per mq 35.535 e assoggettati all'uso pubblico per parcheggi interrati per mq 5.840, come evidenziato nella tavola 5 dello stesso allegato C.

Il trasferimento di proprietà delle aree e la costituzione dell'assoggettamento all'uso pubblico avverranno a seguito dell'esito positivo del collaudo delle opere realizzate.

Art. 5 - Contributo aggiuntivo

I compartisti, quale contributo aggiuntivo, si obbligano a corrispondere al Comune di Sabbio Chiese la somma di euro 1.000.000 così come indicato nel Documento di inquadramento, approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 23 del 28 giugno 2002.

Tale importo verrà impiegato per la costruzione della nuova scuola elementare, già inserita nel Piano triennale delle Opere pubbliche, il cui progetto esecutivo è stato approvato con d.g.c. n. 93 del 6 dicembre 2004.

Art. 6 - Opere di urbanizzazione

L'Accordo di Programma prevede l'impegno dei compartisti, formalizzato con la Convenzione attuativa, di realizzare a propria cura e spese le seguenti opere di urbanizzazione, che saranno cedute all'amministrazione Comunale o assoggettate all'uso pubblico (parcheggi interrati degli edifici A e B) e quindi verranno scomutate dal contributo inerente gli oneri di urbanizzazione primaria:

Opere di urbanizzazione interne al comparto:

Le opere di urbanizzazione primaria prevedono (come da tavole da 4 a 9 dell'allegato C e computo metrico allegato):

- la realizzazione delle strade e dei parcheggi pubblici in superficie (quota del piano terra) e interrati, per una somma di € 1.149.520,50 ($685.608,00 + 463.912,50$);

- i lavori per la realizzazione dei percorsi pedonali e le opere necessarie per la realizzazione del verde pubblico per una somma di euro 521.624,50 ($130.036,50 + 104.280,00 + 287.308,00$);

- le opere necessarie per lo smaltimento delle acque meteoriche

e che e l'illuminazione pubblica dei parcheggi in superficie e delle aree verdi per una somma di euro 202.900,00 ($40.000,00 + 34.200,00 + 23.400,00 + 105.300,00$);

- i lavori necessari per la dotazione della rete di sottoservizi (fognatura, acquedotto, gas, telecom, Enel), compresa la realizzazione di eventuali cabine di distribuzione Enel, Telecom e Valgas a servizio dei comparti, per una somma di euro 1.217.970,00.

Totale opere di urbanizzazione primaria € 3.092.015,00

Le opere saranno eseguite sotto la sorveglianza e secondo le direttive dell'ufficio Tecnico Comunale. Tali opere verranno realizzate direttamente dai compartisti con le dimensioni previste nelle tavole di progetto allegate alla presente convenzione.

L'esecuzione di tali opere dovrà avvenire contemporaneamente alla costruzione degli edifici in modo tale da assicurare i servizi necessari ed indispensabili e comunque dovranno essere ultimate entro 4 anni dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione.

I compartisti dichiarano di essere a conoscenza che non verrà rilasciato il Certificato di Abitabilità/Agibilità ai fabbricati se non saranno ultimate tutte le opere di urbanizzazione primaria.

A tale somma è da detrarre l'importo delle opere pari a € 276.658,13 già a carico dei compartisti, ai sensi del Piano di Coordinamento delle attività estrattive, derivante dalle seguenti convenzioni:

- 2 marzo 1992 registrata a Salò il 6 marzo 1992 al n. 427 serie 3;

- 2 marzo 1992 registrata a Salò il 6 marzo 1992 al n. 428 serie 3;

- 28 settembre 1993 registrata a Salò il 29 settembre 1993 al n. 1275 serie 3;

- 28 settembre 1993 registrata a Salò il 29 settembre 1993 al n. 1276 serie 3;

- 30 dicembre 1994 registrata a Salò il 2 gennaio 1995 al n. 5 serie 3;

Totale opere di urbanizzazione primaria € 2.815.356,87 ($3.092.015,00 - 276.658,13$).

Opere di urbanizzazione esterne ai comparti

I compartisti si impegnano a sostenere il costo delle opere di urbanizzazione primaria esterne ai comparti, accessorie e complementari a quelle previste all'interno dei comparti stessi.

Tali opere dovranno essere eseguite contestualmente a quelle dei comparti.

Le opere di urbanizzazione esterne ai comparti dovranno prevedere:

- la dotazione della rete di sottoservizi (fognature, acquedotto, gas, Telecom, Enel) e di allacciamento alle reti tecnologiche nei tratti esterni al comparto, come rilevabile nella Tavola n. 5, per una somma di € 260.250,00;

- la realizzazione della pista ciclabile, come previsto nel cronoprogramma, nel tratto esterno al comparto in fregio alla SP IV, per una somma di circa di € 13.650,00; il reperimento delle aree resta a carico dell'amministrazione Comunale;

- la sistemazione della strada di Rasa, limitatamente al tratto funzionale a garantire l'accesso agli ambiti per betonaggio e lavorazione inerti ricompresi nel P.L.I., con asfaltatura, realizzazione dei marciapiedi e dei sottoservizi, a completamento di quanto già convenzionato nel Piano di Coordinamento tra i compartisti ed il Comune di Sabbio Chiese, per una somma di € 55.247,50; realizzazione del tracciato sterrato dell'intera via Rasa fino al collegamento con la via Canale;

- la sistemazione delle aree a verde residuo (identificate nella Tavola 10 dell'Allegato C) tra i comparti e le aree ANAS non oggetto di esproprio definitivo; tali aree sono attualmente stimabili, nella ipotesi del mantenimento da parte di ANAS di una fascia di rispetto di 10 metri dal ciglio stradale, in circa 10.700 mq per una somma di € 107.000,00; si precisa che tali aree sono soggette a possibile ripermimetrazione in sede di esproprio definitivo da parte di ANAS.

Totale opere di urbanizzazione primaria fuori dai comparti € 436.147,50.

Tutte le opere di urbanizzazione realizzate fuori dai comparti saranno realizzate sulle aree già di proprietà dei compartisti oppure su aree che verranno reperite dall'amministrazione Comunale, e successivamente cedute all'amministrazione Comunale nei tempi e nelle modalità di quelle realizzate all'interno dei comparti, con esclusione delle opere di competenza ANAS.

Gli oneri di urbanizzazione primaria dovuti risultano inferiori

rispetto all'importo delle opere di urbanizzazione eseguite (vedi computo allegato) e pertanto tali oneri non verranno corrisposti al momento del rilascio del permesso di costruire.

Le società compartiste dovranno corrispondere all'amministrazione Comunale le somme relative al contributo relativo agli oneri di urbanizzazione secondaria, pari a € 106.585,25 ed al contributo sul costo di costruzione.

RIEPILOGO OPERE DI URBANIZZAZIONE

	Opere eseguite dai compartisti €	Oneri di urbanizzazione €	Importo dovuto €
PRIMARIA Dentro comparto	2.815.356,87		
PRIMARIA Fuori comparto	436.147,50	178.377,25	-
PRIMARIA Totale	3.251.504,37		
SECONDARIA		106.585,25	106.585,25

Art. 7 - Garanzie finanziarie

A garanzia dell'esecuzione delle opere di urbanizzazione dentro i comparti e fuori dagli stessi, le società compartiste si obbligheranno a costituire una o più fideiussioni per l'importo di € 3.251.504,37 (€ 3.528.162,50 - € 276.658,13) così come specificato nell'art. 6 e nel computo metrico estimativo allegato.

Le fideiussioni si estingueranno di diritto alla data di collaudo favorevole delle opere previste.

Il Comune si impegna a ridurre l'importo della o delle fideiussioni in relazione alla esecuzione dei lavori effettuati, nell'ipotesi di collaudi parziali in corso d'opera favorevoli.

Art. 8 - Impegni dei soggetti sottoscrittori

I soggetti sottoscrittori si impegnano a rispettare integralmente il contenuto del presente Accordo di Programma e degli elaborati che ne costituiscono parte integrante e si impegnano altresì alla realizzazione degli interventi previsti, nel rispetto delle destinazioni d'uso, così come stabilite dai contenuti urbanistici del P.I.I. oggetto di approvazione.

Il Comune si impegna a:

- ratificare tramite il Consiglio Comunale l'adesione del Sindaco entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo, a pena di decadenza;
- stipulare la Convenzione con i compartisti secondo lo schema allegato al presente atto entro sei mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del Decreto dell'Assessore regionale al Territorio e Urbanistica di approvazione del presente Accordo di Programma;
- verificare e far rispettare la puntuale osservanza delle disposizioni di cui al presente Accordo, nel rispetto dei pareri in merito al P.I.I. rilasciati dai vari Enti ed in particolare di quello espresso da ARPA;
- rilasciare i permessi di costruire ed ogni altro eventuale atto autorizzativo necessario all'esecuzione delle opere ed interventi previsti dal P.I.I. nei termini più rapidi consentiti dall'istruttoria dei progetti presentati;
- garantire il coordinamento della realizzazione dell'insieme delle opere nel rispetto dei tempi indicati nel cronoprogramma.

La Regione si impegna ad approvare definitivamente l'Accordo di Programma con proprio Decreto entro 20 giorni dall'arrivo in Regione della Delibera esecutiva del Consiglio Comunale di ratifica dello stesso, provvedendo altresì alla sua tempestiva pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Art. 9 - Cause di decadenza dell'Accordo di Programma

Costituiscono motivo di decadenza dell'Accordo di Programma:

- la mancata ratifica dell'Accordo di Programma da parte del Consiglio Comunale entro e non oltre i trenta giorni successivi dalla sottoscrizione dello stesso, come previsto dall'art. 34, 5° comma, del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267,
- la mancata stipula della Convenzione attuativa entro il termine previsto dall'art. 10, comma 4°, della l.r. 9/99, così come sostituito dall'art. 93, comma 4 della l.r. 12/05;
- il mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma di cui all'allegato D, fatti salvi eventuali ritardi, debitamente giustificati, che escludano responsabilità da parte dei soggetti sottoscritti ed attuatori.

Art. 10 - Collegio di vigilanza

Ai sensi dell'art. 34, comma 7°, del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la vigilanza ed il controllo sull'attuazione del presente Accordo di Programma sono esercitati da un Collegio presieduto dal Sindaco del Comune di Sabbio Chiese o suo delegato, composto inoltre dall'Assessore regionale al Territorio e Urbanistica.

Al Collegio sono attribuite le seguenti competenze:

- vigilare sulla piena, tempestiva e corretta attuazione dell'Accordo di Programma nel rispetto degli indirizzi enunciati, anche nei confronti del soggetto privato sottoscrittore della convenzione inerente il P.I.I.;
 - individuare gli ostacoli che si frapponessero all'attuazione dell'Accordo di Programma, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione;
 - provvedere, ove necessario o previsto, alla convocazione dei rappresentanti degli Enti sottoscrittori;
 - dirimere in via bonaria le controversie che dovessero sorgere tra le parti in ordine all'interpretazione e attuazione del presente Accordo anche avvalendosi di consulenze esterne;
 - accertare e dichiarare la sussistenza delle cause di decadenza previste dal presente Accordo;
 - prendere atto delle modifiche planivolumetriche rientranti nei disposti dell'art. 7, comma 10°, della l.r. 23 giugno 1997 n. 23, così come sostituito dall'art. 14, comma 12 della l.r. 12/05;
 - approvare le varianti non essenziali di cui al successivo art. 13.2;
 - assumere le iniziative di competenza per esperire le medesime procedure seguite per la conclusione dell'Accordo di Programma, nel caso in cui venissero proposte o emergesse la necessità di apportare modificazioni all'impianto tipologico ed al dimensionamento complessivo, alla localizzazione delle funzioni, delle opere pubbliche ed urbanizzative, nonché agli aspetti urbanistici primari del P.I.I., così come descritte nel successivo art. 13.3;
 - disporre eventuali interventi sostitutivi per l'attuazione delle opere pubbliche previste nell'Accordo di Programma;
 - applicare i provvedimenti previsti dal successivo art. 11;
 - valutare e concedere eventuali richieste motivate di proroga del termine di durata del presente Accordo di Programma fissato nel successivo art. 14, che comunque non potrà essere superiore a quanto previsto dall'art. 10 comma 1 della l.r. 9/99, così come sostituito dall'art. 93, comma 1 della l.r. 12/05;
 - valutare e concedere aumenti di volumetria delle opere pubbliche, urbanizzazioni secondarie e standard qualitativi previste dal presente Accordo.
- Si precisa che l'attività ordinaria di controllo sull'esecuzione degli interventi previsti dal P.I.I., con riferimento sia alle opere di urbanizzazione, che alle opere private, verrà svolta dall'ufficio Tecnico del Comune, che provvederà a relazionare in merito al Collegio di Vigilanza.
- Il Collegio di Vigilanza si potrà avvalere della Segreteria tecnica già nominata ai fini della attuazione del presente Accordo.
- Nessun onere economico dovrà gravare sull'Accordo di Programma per il funzionamento del Collegio; l'eventuale compenso e gli eventuali rimborsi spese per i componenti saranno a carico degli Enti rappresentati.

Art. 11 - Provvedimenti per inadempimento

Il Collegio di Vigilanza, qualora riscontri che il soggetto attuatore dell'accordo non adempia per fatto proprio e nei tempi previsti gli obblighi assunti, provvede a:

- contestare l'inadempienza, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di notifica per ufficiale giudiziario, con formale diffida ad adempiere entro un congruo termine;
- disporre, decorso infruttuosamente il predetto termine, gli interventi necessari;
- resta ferma la responsabilità del soggetto inadempiente per i danni arrecati con il proprio comportamento agli altri soggetti ai quali compete comunque l'immediata ripetizione degli oneri sostenuti in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato;
- nel caso in cui l'inadempimento sia talmente grave da compromettere definitivamente l'attuazione dell'Accordo, restano a carico del soggetto inadempiente tutte le spese sostenute dalle altre parti per studi, piani e progetti predisposti al fine esclusivo di mantenere gli impegni assunti con l'Accordo stesso.

Art. 12 - Verifiche periodiche

Il presente Accordo potrà essere periodicamente verificato dai soggetti sottoscrittori, secondo le esigenze che si manifesteranno

nel corso dell'attuazione, che saranno evidenziate dal Collegio di Vigilanza ogni qualvolta lo riterrà opportuno.

Art. 13 - Varianti al Programma Integrato di Intervento

1. Le modifiche planivolumetriche del Programma Integrato di Intervento rientranti nei disposti dell'art. 7, comma 10°, della l.r. 23/97, così come sostituito dall'art. 14, comma 12 della l.r. 12/05, possono essere determinate ed assunte dal Comune in sede di rilascio del relativo titolo abilitativo. In tali casi il Comune comunicherà l'avvenuta approvazione di dette varianti al Collegio di Vigilanza, nella prima seduta utile.

2. Si dà atto che non costituiscono varianti essenziali al P.I.I. le eventuali modifiche dovute ad esigenze sopravvenute rispetto alla stipulazione del presente Accordo per innovazioni tecnologiche, di necessità o richieste motivate ed oggettive di altri soggetti terzi pubblici; dovrà comunque essere garantito un quadro di coerenza con gli obiettivi perseguiti.

3. Fuori dai casi di cui sopra, qualora la modifica riguardi l'impianto tipologico ed il dimensionamento complessivo, la localizzazione delle funzioni e delle opere pubbliche ed urbanizzative tali da incidere sui sottoindicati aspetti urbanistici primari del P.I.I., il Collegio di Vigilanza dispone, ai fini della relativa approvazione, l'esperimento delle medesime procedure seguite per la conclusione del presente Accordo.

Agli effetti di quanto sopra, si evidenzia che costituiscono aspetti primari del P.I.I., l'individuazione dell'ambito di intervento, le funzioni insediabili, la determinazione della capacità edificatoria massima ammissibile, la dotazione di aree a standard previste.

Art. 14 - Sottoscrizione, effetti e durata

Il presente Accordo di Programma sottoscritto dai Rappresentanti dei soggetti interessati, è approvato con Decreto dell'Assessore al Territorio e Urbanistica della Giunta regionale della Lombardia.

È disposta la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del Decreto di approvazione dell'Accordo di Programma, con gli estremi dell'avvenuta ratifica, prevista per legge, da parte del Consiglio Comunale.

Tutti i termini temporali previsti nel presente Accordo decorrono dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del decreto di approvazione.

L'approvazione del presente Accordo di Programma determina, ai sensi di legge, le variazioni del Piano Regolatore Generale del Comune per le aree comprese nel perimetro del P.I.I.

Le attività programmate nel presente Accordo di Programma sono vincolanti per i soggetti attuatori, che si assumono l'impegno di realizzarle nei tempi indicati nell'allegato cronoprogramma (all. D).

La durata del Programma Integrato di Intervento è fissata in anni quattro dalla data di stipulazione della Convenzione attuativa secondo i contenuti di cui all'art. 10 della l.r. 9/99, così come sostituito dall'art. 93 della l.r. 12/05.

Le opere pubbliche previste nell'Accordo di programma hanno carattere di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza.

Art. 15 - Controversie

Per ogni controversia derivante dall'interpretazione e dall'esecuzione del presente Accordo, è competente l'Autorità Giudiziale prevista dalla vigente legislazione.

Art. 16 - Documenti allegati

Al presente Accordo di Programma sono allegati i seguenti documenti che costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso (*omissis*):

- Tav. 01 Inquadramento territoriale - scala 1:10000
- Tav. 02 Stato di fatto - scala 1:1000
- Tav. 03 Planivolumetrico - scala 1:1000
- Tav. 04 Profili e viste - scala 1:1000
- Tav. 05 Reti tecnologiche - scala 1:1000
- Tav. 06 Tracciato viabilità prevista dal Piano di coordinamento - scala 1:1000
- Tav. PS.01 Piano dei Servizi - scala 1:5000
- Allegato A Estratti. Estratto P.R.G. vigente e variato. Estratto mappa
- Allegato B Relazione tecnico descrittiva
- Allegato C Superfici e volumi edificati. Standard urbanistici, parcheggi pertinenziali e viabilità
- Allegato D Relazione economica di fattibilità e cronoprogramma

- Allegato E Schema di convenzione
- Allegato F Computo metrico estimativo
- Allegato G Documentazione fotografica
- Allegato H Documentazione impianto di betonaggio
- Allegato I Norme tecniche di attuazione Vigenti
- Allegato L Norme tecniche di attuazione Variate
- Studio geologico dell'area in località Trinolo interessata da un P.I.I. oggetto di variante del P.R.G.
- Studio idraulico dei deflussi del torrente Trinolo
- Valutazione di impatto acustico relativa ad un progetto urbanistico relativo alla località Trinolo. Relazione tecnica
- Valutazione Traffico indotto.

Milano, 4 novembre 2005

Per la Regione Lombardia
l'Assessore al Territorio e Urbanistica:
Davide Boni

Per il Comune di Sabbio Chiese
il Sindaco:
Rinaldo Bollani

D) ATTI DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE Presidenza

(BUR20060112)

D.d.s. 19 gennaio 2006 - n. 426

(2.1.0)

Direzione Centrale Programmazione Integrata - Reiscrizioni alla competenza dell'esercizio finanziario 2006 di economie di stanziamento, nella parte spese, e di maggiori accertamenti, nella parte entrate, accertate sui fondi dell'esercizio finanziario 2005 ai sensi dell'articolo 50 della legge regionale n. 34/78, e successive modifiche ed integrazioni, e dell'articolo 22 del d.lgs. 76/2000 - Conseguenti variazioni da apportare al bilancio di previsione 2006 e al documento tecnico di accompagnamento - 1° provvedimento

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA RAGIONERIA E CREDITO

Visto l'articolo 50 della legge regionale 34/78, e successive modifiche ed integrazioni, e l'articolo 22 del d.lgs. 76/2000 in materia di reiscrizione di fondi con vincolo di destinazione specifica;

Visto l'articolo 8 del Regolamento regionale 2 aprile 2001, n. 1 - «Regolamento di contabilità della Giunta Regionale», che stabilisce le procedure di reiscrizione dei fondi con vincolo di destinazione specifica attraverso apposito decreto del dirigente della struttura competente in materia di bilancio e ragioneria;

Visto l'articolo 1, comma 28, della l.r. n. 1 del 2 gennaio 2006, concernente l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 e pluriennale 2006-2008, che autorizza la reiscrizione di fondi statali o dell'Unione Europea, con vincolo di destinazione specifica;

Vista la richiesta della Direzione Generale Casa e Opere Pubbliche, con cui si chiede la reiscrizione, ex art. 22 del d.lgs. 76/2000 sul capitolo di spesa di cui all'allegato 2, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, delle maggiori entrate registrate sul corrispondente capitolo di entrata dell'esercizio 2005;

Dato atto che le maggiori entrate, di cui al punto precedente, sono state regolarmente accertate, nel corso dell'esercizio finanziario 2005;

Rilevata, inoltre, la necessità e l'urgenza di provvedere alla reiscrizione delle economie di stanziamento rilevate sui capitoli di cui all'allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine di consentire alle Direzioni generali di effettuare tempestivamente gli impegni di spesa e i relativi pagamenti;

Visti i provvedimenti organizzativi della VIII Legislatura con i quali è stato riconfermato, tra gli altri, alla d.ssa M. Giaretta l'incarico di dirigente della Struttura Ragioneria e Credito della Direzione Centrale Programmazione Integrata della Presidenza;

Decreta

1. Di reiscrivere al bilancio di previsione 2006, per competenza e per cassa, sulla base delle motivazioni addotte in premessa, gli importi relativi ai capitoli di spesa di cui agli allegati 1 e 2 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;